

Proposta di modifica dello Statuto della Camera degli Avvocati di Portogruaro

Approvata dal Comitato Direttivo nella riunione del 12/10/2016

Articolo 1. Costituzione

1. È costituita l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Camera degli Avvocati di Portogruaro".
2. L'associazione è libera.

Articolo 2. Finalità

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si propone:
 - a) di farsi interprete e rappresentante, presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, gli Organi Giurisdizionali, le Autorità amministrative e il pubblico, delle problematiche riguardanti l'amministrazione della Giustizia nel Veneto Orientale, proponendo iniziative di rimedio e attivandosi in merito;
 - b) di promuovere la formazione professionale di quanti desiderino intraprendere la professione forense, anche di concerto e in ausilio alle iniziative adottate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
 - c) di promuovere ogni opportuna attività di formazione, studio e aggiornamento della professionalità degli Associati;
 - d) di favorire l'incontro fra gli Associati anche all'infuori dell'attività strettamente professionale;
 - e) di promuovere attività culturali anche non strettamente concernenti la formazione professionale ma in ogni caso riguardanti il diritto e la legalità.

Articolo 3. Associati

1. Possono partecipare alla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Ordinari, tutti gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che esercitano l'attività professionale precipuamente nel territorio del Veneto Orientale, avendo ivi i propri studi ovvero essendo iscritti per la pratica presso uno di tali studi.
2. È escluso l'Associato:
 - a) che trasferisce il proprio studio fuori dell'ambito del territorio di competenza;
 - b) che sia cancellato o radiato dagli Albi e Registri professionali;
 - c) che si comporti in modo contrastante o incompatibile con la finalità e lo spirito della Camera degli Avvocati di Portogruaro;
 - d) che non sia in regola col versamento della quota d'iscrizione.
3. Avverso il diniego d'iscrizione o l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri e Revisori.
4. Sono inoltre ammessi alle attività di formazione professionale promosse dalla Camera degli Avvocati di Portogruaro, in qualità di Associati Straordinari, gli Avvocati e i Praticanti Avvocati che non soddisfino i requisiti di cui al comma 1.
5. Possono altresì partecipare alle attività della Camera degli Avvocati di Portogruaro, pure in qualità di Associati Straordinari, altri operatori di giustizia e in generale chiunque condivida i valori e i fini statutari dell'Associazione.

Articolo 4. Organi

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro si compone dei seguenti organi:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri e Revisori.
2. Le cariche sociali non sono in alcun caso cumulabili.
3. Lo svolgimento di incarichi nell'ambito della Camera degli Avvocati di Portogruaro è assolutamente gratuito e informato a spirito di servizio.

Articolo 5. Assemblea

1. L'Assemblea si compone degli Associati Ordinari in regola col versamento della quota di iscrizione; la quota di iscrizione è regolarmente versata entro la prima Assemblea annuale.
2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno, entro il mese di gennaio.
3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli Associati ovvero d'iniziativa del Presidente, del Comitato Direttivo o del Collegio dei Probiviri e Revisori.
4. La convocazione dell'Assemblea è comunicata agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi d'urgenza, coi mezzi che si riterranno idonei.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli Associati.
6. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti:
 - a) elegge il Comitato Direttivo;
 - b) elegge il Collegio dei Probiviri e Revisori;
 - c) determina annualmente l'importo della quota d'iscrizione, sentiti il Comitato Direttivo e il Collegio dei Probiviri e Revisori;
 - d) approva il rendiconto economico e finanziario e gli eventuali emendamenti;
 - e) delibera sulle modificazioni dello Statuto e su ogni materia attinente alle finalità statutarie.
7. La riunione assembleare è presieduta dal Presidente, che ne dirige lo svolgimento; il Segretario ne cura la verbalizzazione in forma riassuntiva.
8. Ciascun Associato può esprimere sino a tre preferenze per l'elezione dei componenti del Comitato Direttivo e sino a due preferenze per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e Revisori; nel caso di espressione di più preferenze, esse dovranno andare a candidati di generi diversi, al fine di garantire l'equilibrio di genere nell'Associazione; qualora siano espresse più preferenze e queste siano per candidati del medesimo genere, le preferenze successive alla prima sono nulle.
9. I risultati delle elezioni e la graduatoria dei candidati sono pubblicati nel sito internet dell'Associazione.

Articolo 6. Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo si compone di cinque Associati Ordinari, eletti dall'Assemblea fra quanti abbiano comunicato al Presidente la loro candidatura almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione degli organi sociali; il Presidente assicura la pubblicazione delle candidature sul sito internet dell'Associazione almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; risultano eletti i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di preferenze validamente espresse.

2. Gli Associati che siano stati Presidente partecipano di diritto al Comitato Direttivo.
3. Il Comitato Direttivo rimane in carica due anni; ciascun componente può essere rieletto.
4. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente della Camera degli Avvocati di Portogruaro, che ne dirige e coordina l'attività; su proposta del Presidente, il Comitato Direttivo nomina fra i propri componenti:
 - a) il Vice Presidente, il quale svolge le funzioni del Presidente su delega o in caso di temporaneo impedimento di questi;
 - b) il Segretario;
 - c) il Tesoriere.
5. Il Comitato Direttivo si riunisce regolarmente almeno una volta al mese; ciascun Associato Ordinario, previa comunicazione al Presidente, può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo; il Presidente rende a tal uopo pubblica la convocazione del Comitato Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o decadenza di uno o più componenti del Comitato Direttivo, si procede alla surroga con i candidati non eletti, secondo l'ordine delle preferenze raccolte; qualora la surroga non sia possibile, il Comitato Direttivo è sciolto anticipatamente e si procede a una nuova elezione entro trenta giorni dalla cessazione della composizione statutaria del Comitato Direttivo.

Articolo 7. Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti.
2. Il Presidente rappresenta la Camera degli Avvocati di Portogruaro e svolge le funzioni necessarie al perseguimento e compimento degli scopi sociali.
3. Il Presidente resta in carica per la durata del Comitato Direttivo che l'ha eletto e può essere rieletto.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea come disposto all'articolo 5.
5. Il Presidente, di concerto col Tesoriere, predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario circa la gestione del patrimonio sociale e lo sottopone al controllo del Collegio dei Probiviri e Revisori e all'approvazione dell'Assemblea.
6. Il Presidente sottopone preventivamente all'approvazione del Comitato Direttivo le iniziative che intende intraprendere; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può adottare le iniziative che ritiene più opportune e adeguate e convoca senza ritardo il Comitato Direttivo per la ratifica.
7. Il Presidente, previa approvazione del Comitato Direttivo, conferisce e revoca deleghe a singoli Associati per lo svolgimento di specifiche funzioni; i delegati operano di concerto con il Comitato Direttivo, al quale riferiscono periodicamente e puntualmente sullo svolgimento delle funzioni delegate.
8. Il Presidente cura che sia data agli Associati regolare, periodica e in ogni caso tempestiva informazione delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie, nelle forme che si riterranno opportune.

Articolo 8. Collegio dei Probiviri e Revisori

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori si compone di tre Associati Ordinari ed è presieduto dal Segretario eletto nel suo seno.
2. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri e Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'elezione del Comitato Direttivo; il Collegio dei Probiviri e Revisori resta in carica due anni e può essere rieletto.
3. Il Collegio dei Probiviri e Revisori decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Collegio dei Probiviri e Revisori:
 - a) controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente e può presentare emendamenti;
 - b) decide in unica istanza sui ricorsi di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 9. Sede

1. La Camera degli Avvocati di Portogruaro ha sede presso il Presidente.

Articolo 10. Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione in ragione o nell'esercizio della sua attività statutaria.
2. Il patrimonio sociale viene impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il patrimonio sociale non può in alcun modo né sotto alcuna forma essere distribuito agli Associati, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge.
4. La quota di iscrizione è assolutamente intrasmissibile, non rivalutabile e non viene rimborsata in caso di dimissioni o di esclusione dell'Associato.
5. In caso di scioglimento della Camera degli Avvocati di Portogruaro, l'attivo sociale sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale indicata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.